***Area Valutazione tecnica e controlli***

***Ufficio FEASR***



***SCHEDA OPERATIVA OPERAZIONE 8.1.1***

**del**

**MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI**

**Misure non SIGC**

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte**

** ---------------------------------------------------------------------------------------**

|  |  |
| --- | --- |
| **TITOLO DOCUMENTO** | **AREA OPERATIVA** |
| **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte****Scheda Operativa Operazione 8.1.1. del Manuale delle procedure, controlli e sanzioni Misure non SIGC** | **AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLI**  **Ufficio FEASR** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIMA APPROVAZIONE** | **DATA** | **NUMERO** |
| **d.d.** | **10.05.2017** |  **94** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVISIONE N.** | **DATA** | **NUMERO** |
|  **1** | **11.12.2017** |  **251** |
|  **2**  | **27.06.2019** |  **199** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

[1. INTRODUZIONE 1](#_Toc500421125)

[1.1 Base Giuridica 1](#_Toc500421126)

[2. Istruttoria sulle domande di pagamento 2](#_Toc500421127)

[2.1 Controllo amministrativo 2](#_Toc500421128)

[2.2 Controlli in loco a campione 10](#_Toc500421129)

[2.2.1 Elementi e modalità del controllo in loco 11](#_Toc500421130)

[2.2.2. Esito del controllo relativo alle dichiarazioni 15](#_Toc500421131)

[2.2.3. Riduzioni e sanzioni 16](#_Toc500421132)

[2.4 Controllo ex-post 17](#_Toc500421133)

[3. CONCLUSIONI 18](#_Toc500421134)

[4. ALLEGATI 19](#_Toc500421135)

# INTRODUZIONE

La presente scheda operativa integra le disposizioni ed il contenuto del *Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle misura non SIGC* di Arpea approvate con D.D. 155 del 03/08/2016 e successive revisioni (D.D. 198 del 24/10/2016) con riferimento alle specificità proprie della sottomisura 8.1.1 del PSR 2014-2020 per quanto concerne i controlli amministrativi, in loco ed ex post sulle domande di pagamento del saldo.

Il presente documento pertanto descrive la procedura generale e i termini per la gestione delle domande di pagamento relativamente alla sottomisura 8.1.1 in conformità alle norme richiamate al paragrafo seguente.

Il presente documento si integra con gli Indirizzi procedurali approvati dalla Regione Piemonte e ad essi si rimanda per quanto non espressamente previsto.

## Base Giuridica

Per i riferimenti normativi si rimanda al paragrafo 1.1 del Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle misura non SIGC di Arpea approvate con D.D. 155 del 03/08/2016 e successive revisioni (D.D. 198 del 24/10/2016); di seguito sono riportate solo le integrazioni specifiche per l’operazione 8.1.1.

* D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016 Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014-2020. Approvazione delle disposizioni attuative delle Op. 1.1.1 - Az. 2, Op. 1.2.1 - Az. 2 e Op. 1.3.1 - Az. 2, della Misura 1; Op. 12.2.1 "Compensazioni del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" della Misura 12 ; Op. 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" della Misura 8.
* DGR n. 15-3064 del 21.03.2016 relativamente agli indirizzi di attuazione della misura 8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli
* DGR n. 10-4706 del 27.02.2017. Termini per la conclusione dei procedimenti relativi alla’operazione 8.1.1.
* D.D. n.811 dell’11.04.2016 Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016 e DGR n. 15-3064 del 21 marzo 2016. Bando di apertura presentazione domande.
* D.D. n. 1296 del 27.05.2016. Proroga termine di presentazione domande. Integrazione e modifica alle Norme di attuazione.
* D.D. n.602 del 06.03.2017. Integrazione e modifica della Norme di Attuazione.
* D.D. n.1149 del 23/04/2018 Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014-2020 - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Bando 2018. Norme di attuazione.

## Istruttoria sulle domande di pagamento

Una volta stabilita la ricevibilità della singola domanda di pagamento presentata, la fase istruttoria per l’individuazione dell’importo da erogare al beneficiario è strettamente collegata al tipo di domanda che nella fattispecie della sottomisura 8.1.1 può solo essere una domanda di pagamento del saldo.

Per il principio di separazione delle funzioni (descritto nel dettaglio al paragrafo 3 del Manuale delle procedere, controlli e sanzioni delle misure non SIGC), chi ha partecipato all’istruttoria delle domande di sostegno per l’ammissibilità (sostegno e/o variante) non può partecipare all’istruttoria e all’eventuale controllo in loco e/o ex post delle domande di pagamento.

Sulle domande di pagamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria (reg, UE n. 809/2014 e s.m.i e s.m.i). vanno eseguite le seguenti tipologie di controllo:

* Controllo amministrativo (art. 48 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.)
* Controlli in loco (art. 49-50-51 e 53 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.)
* Controllo ex post (art. 52 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.)

All’istruttoria della domanda di saldo deve essere allegata la check-list in formato elettronico resa disponibile sul sito istituzionale di Arpea nella sezione riferita ai Manuali Operativi delle Misure non SIGC. Si tratta di uno strumento finalizzato a tracciare nel dettaglio le attività svolte e gli elementi verificati nell’ambito dei controlli amministrativi e, dove applicabile, nell’ambito dei controlli in loco e del controllo dichiarazioni. La check-list è uno strumento dinamico al quale in sede di istruttoria- qualora pertinenti alla fattispecie in esame- devono essere aggiunti eventuali elementi di controllo non presenti.

La compilazione delle check-list ha lo scopo di ricostruire l'istruttoria svolta, in qualsiasi momento e da parte di qualunque ente deputato a controlli successivi.

La check-list presenta delle schede di dettaglio (computo metrico, criteri tecnici, fatture e materiale vegetale impiegato).

Sul gestionale è possibile richiamare la check-list opportunamente compilata , nella fase di istruttoria delle domande di pagamento, per la compilazione del campo “elementi controllati/note” riferito ai quadri: Controlli Amministrativi e Controlli in loco. La compilazione del campo è infatti obbligatoria sul gestionale e prevede siano esplicitati gli elementi controllati nel corso dell’istruttoria (es. tipologia di documento trasmesso dal beneficiario, tipologia di elemento rilevato nelle visita sul luogo, eventuali fonti esterne, ecc,). Nel caso gli elementi controllati fossero già dettagliati nella check-list elettronica o nei verbali di controllo (di accertamento o in loco) sarà possibile rimandare a questi elementi.

***Controllo amministrativo***

Sul 100% delle domande presentate, l’istruttore svolge controlli amministrativi ovvero la verifica:

* **della conformità dell’operazione rendicontata con quanto ammesso a finanziamento (a), mediante la documentazione tecnica prevista dalle Norme di Attuazione dell’operazione 8.1.1; in questo controllo è compreso il rispetto dei criteri di selezione (b) che hanno determinato il punteggio della domanda e dunque la posizione in graduatoria utile all’ammissione al sostegno**
1. *della conformità dell’operazione rendicontata con quanto ammesso a finanziamento*

*Si tratta quindi di acquisire la documentazione progettuale riferita alla domanda ammessa, il CREL e la documentazione allegata alla domanda di pagamento allo scopo di verificare la conformità del progetto realizzato in termini di :*

*- Estensione delle superfici di impianto*

Si procede, con le modalità di rilievo descritte successivamente, a rilevare le superfici di impianto durante la visita sul luogo.

Il valore ottenuto da tale rilievi andrà utilizzato in luogo di quello contenuto nel progetto esecutivo nelle successive fasi dell’istruttoria (per la definizione della spesa accertata, per la verifica del mantenimento dei criteri di selezione e per il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle Norme di Attuazione);

*- Materiali e/o operazioni*

In fase di sopralluogo viene valutata la conformità dei materiali e delle operazioni rendicontate rispetto a quelle ammesse e riscontrate durante il sopralluogo.

Qualora venissero riscontrate delle non conformità tra quanto rendicontato e quanto rilevato in campo (ad es. assenza o riduzione di materiali/operazioni ammesse e rendicontate o la sostituzione con materiali/operazioni di altro tipo) gli elementi saranno oggetto di contestazione, rilevati nel verbale e utilizzati per la definizione della spesa accertata;

*- Rispetto e mantenimento delle caratteristiche tecniche approvate a sostegno (densità, sesto d’impianto, criteri tecnici)*

Sulla base delle superfici rilevate in fase di sopralluogo, della documentazione allegata alla domanda di saldo e delle eventuali non conformità progettuali rilevate in fase di accertamento lavori si procede alla verifica del rispetto dei requisiti tecnici di realizzazione dell’impianto.

*All’interno della check-list elettronica è presente una apposita sezione relativa al rispetto dei criteri tecnici di realizzazione degli impianti previsti dalle Norme di attuazione dei bandi dell’operazione 8.1.1 ; all’interno di tale sezione sono riportate le risultanze delle verifiche condotte.*

Fa parte del controllo il rilievo delle % di attecchimento con le modalità descritte in seguito le cui risultanze possono portare ad un differimento del pagamento o alla decadenza della domanda.

1. *Rispetto dei criteri di selezione*

Sulla base dei rilievi svolti in sede di accertamento lavori i punteggi attribuiti in fase di ammissione devono essere nuovamente verificati al fine di verificarne il mantenimento*.*

Con riferimento alla verifica dei punteggi relativi **alla localizzazione dell’impianto** si procede, attraverso software geospaziali (es. Qgis), a valutare la ricadenza delle superfici di impianto rilevate durante il sopralluogo con gli shapefile delle aree previste dai criteri di selezione laddove disponibili su Geoportale Piemonte.

Con riferimento al rispetto delle **% di miscuglio clonale** il mantenimento dei punti attribuiti è verificato sulla base della documentazione trasmessa a corredo della domanda di pagamento con riferimento al numero e alla tipologia di cloni impiegati; eventuali non conformità rilevate in fase di accertamento, con riferimento a quantità/qualità dei materiali impiegati, dovranno essere tenute in considerazione nella definizione della %di miscuglio clonale.

Se dalla verifica dei punteggi emergesse che gli investimenti accertati a saldo comportino un nuovo punteggio, relativo ai criteri di selezione, di valore inferiore al punteggio “finanziabile” della graduatoria di riferimento, il contributo concesso dovrà essere revocato.

* **dei costi sostenuti, mediante la documentazione attestante la congruità delle spese effettivamente sostenute (1);**
* **dei pagamenti effettuati,** mediante **(1)**
1. documentazione amministrativa e fiscale a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di cui sopra, vale a dire documenti contabili o aventi forza probatoria equivalente, provvisti di quietanza di pagamento resa tramite liberatoria del fornitore;
2. disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all’intervento, evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati;
3. il riscontro dell’apposizione, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, della dicitura “PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. \_\_\_ Az.\_\_\_\_”, pena l’inammissibilità dell’importo relativo per l’esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione le fatture:
* emesse prima dell’Ammissione a finanziamento,
* emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l’inserimento di diciture particolari, ecc

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (1)Ad eccezione degli interventi gestiti mediante Unità di Costo Semplificate (UCS)

in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l’inammissibilità dell’importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile

* bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche …), nonché, se rendicontabili, fatture anche in quota parte relative a minuterie, materiali di consumo, ecc., se e come stabilito nel bando;
1. in alternativa al punto c), il riscontro dell’apposizione sulle fatture del Codice

Unico di Progetto (CUP)

L’introduzione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate su applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;

- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica.

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco , come descritto nel paragrafo relativo.

* **i controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo dell’investimento sovvenzionato per verificare la realizzazione dell’investimento stesso.**

Nell’ambito di questo controllo si dovrà:

1. condurre una visita sul luogo di realizzazione dell’impianto **nel periodo idoneo a valutare la qualità, lo stato vegetativo e l'attecchimento del materiale di moltiplicazione.**

Per verificare la rispondenza degli interventi realizzati con i vincoli tecnici imposti dalle Norme di Attuazione della misura, in riferimento alle caratteristiche dell’impianto che necessitano di rilievi sul campo (es. densità impianto,% di attecchimento), si procede nel modo seguente:

1. **individuazione** da CREL e da progetto definitivo **dei TIPI di intervento** che costituiscono l’impianto ovvero identificazione delle superfici omogenee per composizione e schema di impianto (sesto e distanze tra le piante, che determinano anche la densità d’impianto).

La composizione per la tipologia 1 è riferita ai diversi cloni di pioppo impiegati; per le tipologie 2 e 3 alle specie principali. Ad esempio in un pioppeto di 10 ha composto da 3 impianti monoclonali dei cloni I-214 su 3 ha , AF8 su 3 ha e Lena su 4 ha (in uno o più appezzamenti) , sono presenti 3 TIPI omogenei di intervento.

Per ciascun tipo di intervento identificato si procede a verificare da documentazione tecnica l’estensione e la localizzazione (il riferimento alla superficie indicata nel CREL e/o nel progetto serve solo per la fase di individuazione dei tipi di intervento, propedeutica al sopralluogo. Per i passaggi successivi si deve far riferimento alla superficie misurata in campo con GPS).

Nell’esempio sotto l’impianto totale misura 4 ettari. Al suo interno da CREL e da progetto si riconoscono 2 tipi di intervento (A e B) omogenei per composizione e schema d’impianto e se ne rileva la superficie e la localizzazione da documentazione. Il tipo A è costituito da 2 lotti distinti (A1 e A2; cosi come il tipo B (B1 e B2).

 A1=1ha B2=0.5 ha

 B1=0,8 ha A2=1,7 ha

1. **individuazione dei lotti da perlustrare per singolo TIPO di intervento:** al fine delle successive fasi di verifica tecnica all’interno di ciascun tipo di intervento individuato si scelgono i lotti/appezzamenti di dimensioni maggiori in modo tale da garantire che la successiva perlustrazione copra almeno il 50% della superficie di ciascun tipo di intervento.

Nel caso in cui un TIPO intervento (es. di 5 ettari) sia composto da 2 lotti molto disomogenei per estensione (4 ettari e 1 ettaro) per garantire la copertura del 50% dell’estensione del TIPO in esame occorrerà perlustrare il lotto maggiore di 4 ettari. La perlustrazione potrà riguardare l’intera superficie oppure limitarsi ad una porzione del lotto tale da garantire la copertura del 50% del TIPO in esame e quindi limitarsi a 3 ettari.

*Nell’esempio:*

*- il tipo intervento A misura 2,7 ettari complessivamente pertanto è necessario selezionare il lotto A2 (1,7 ettari): di questo si può perlustrare l’intera superficie o limitarsi a perlustrare 1,35 ettari (ovvero il 50% della superficie totale del tipo A);*

*- il tipo intervento B misura complessivamente 1,3 ettari pertanto per coprire almeno il 50% della superficie del tipo B è necessario scegliere il lotto B1 (0,8 ettari): di questo si può perlustrare l’intera superficie o limitarsi a perlustrare 0,65 ettari (ovvero il 50% della superficie tot. del tipo B).*

**E’ necessario dare evidenza dei lotti scelti per la perlustrazione – o su supporto cartaceo (planimetria catastale, carta tecnica regionale,…) o informatico (shapefile) - per garantire la ripercorribilità del controllo sui medesimi lotti o porzioni di essi.**

NB: si ricorda che successivamente, allo scopo di valutare l’incidenza di ogni singolo lotto sul totale della superficie per singolo TIPO di intervento, occorre fare riferimento ai dati di superficie rilevati in campo con GPS.

1. **perlustrazione dei lotti/appezzamenti individuati per ciascun TIPO di intervento e rilievi di campo**
2. si percorre il lotto conteggiando il numero di file che speditivamente possono essere considerate omogenee per % di attecchimento
3. all’interno di ciascun gruppo omogeneo di file si effettua il rilevo della % di attecchimento lungo almeno una fila.

*Nb: nel pioppeto senza fasce perimetrali di specie autoctone occorre escludere le file perimetrali dal rilievo della % di attecchimento, in caso contrario devono essere incluse.*

1. La % di attecchimento risultante dalla misurazione sulla fila scelta per ciascun gruppo omogeneo viene attribuita a tutte le file di quel gruppo.
2. I dati rilevati vengono ponderati sul numero complessivo delle file percorse.

*Esempio di rilievi su lotto A2 (23 file).*

*Nella perlustrazione del lotto vengono percorse 23 file in tutto (C).*

*Si individuano speditivamente 4 gruppi omogenei per % di attecchimento e per ciascun gruppo omogeneo si riporta il numero delle file (A).*

*All’interno di ogni gruppo viene effettuato il conteggio della % di attecchimento per almeno una fila: il valore ottenuto rappresenta la % di attecchimento di ciascun gruppo omogeno (B).*

*I valori dei singoli gruppi omogenei vengono ponderati sul totale delle file perlustrate (D).*

*Dai valori ponderati si ottiene la % di attecchimento del lotto perlustrato (E) che coincide con la % di attecchimento del tipo omogeneo di intervento.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTTO A2** | Numero di file con omogenea % di attecchimento **(A)** | % di attecchimento conteggiata sulle file oggetto di rilievo **(B)** | Valori ponderati **D = (A\*B)/C** |
|   | 2 | 90% | 0,0783 |
|   | 2 | 45% | 0,0409 |
|   | 4 | 85% | 0,1545 |
|   | 15 | 95% | 0,6477 |
| totale file **(C )** | **23** |  |  |
| % attecchimento del tipo di intervento**E= ∑D** | **92%** |

**Nel caso in cui nell’impianto siano presenti più tipi omogenei di intervento la % di attecchimento dell’impianto viene calcolata tramite ponderazione della % di attecchimento di ciascun tipo omogeneo sulla superficie complessiva misurata in campo con GPS.**

*Esempio.*

Impianto costituito da 2 tipi omogenei di intervento A e B per complessivi 4 ettari cosi suddivisi:

-tipo omogeneo di intervento A: costituito da 2 lotti di 1 e 1,7 ettari rispettivamente;

-tipo omogeneo di intervento B: costituito da 2 lotti di 0,5 e 0,8 ettari rispettivamente

I rilievi sul tipo intervento A effettuati sul lotto di 1,7 ettari hanno restituito una % di attecchimento pari al 92% che viene attribuita all’intero tipo omogeneo di superficie complessiva pari a 2,7 ettari.

I rilievi sul tipo intervento B effettuati sul lotto di 0,8 ettari hanno restituito una % di attecchimento pari al 73% che viene attribuita all’intero tipo omogeno di superficie complessiva pari a 1,3 ettari.

A questo punto si procede a calcolare la % di attecchimento riferita all’intero impianto di 4 ettari tramite la seguente formula:

$$\frac{\left(\% di attecc.TIPOA\*sup.TIPOA\right)+\left(\%di attecc.TIPOB\*^{}sup.TIPOB\right)}{sup. tot.impianto}$$

Nel caso specifico:

% attecchimento dell’impianto= $\frac{\left(88\*2,7\right)+\left(73\*1,3\right)}{4}=$85,825

1. **misurare tutte gli appezzamenti** (o corpi o unità di imboschimento, come definiti al cap. 2 delle Norme di attuazione) **imboschiti e indicati nelle domanda di pagamento, producendo per ciascuno di essi un poligono in formato “shape file” georeferenziato**

La misurazione potrà essere effettuata anche in un periodo stagionale diverso da quello della visita finalizzata alla verifica del punto A), compatibilmente con la disponibilità delle apparecchiature per la misurazione.

L’attività prevede il **rilievo** accurato **delle superfici** impiantate **con GPS di precisione**, lo scatto di **fotografie georeferenziate** ed il **caricamento** dei dati rilevati **sul sistema** SW regionale **SITICLIENT**.

I rilievi cosi caricati sul GIS di controllo dovranno quindi rappresentare fedelmente il reale posizionamento e l’effettiva consistenza degli impianti in modo da evitare futuri disallineamenti quando l’impianto sarà visibile sulle foto aeree o satellitari nei successivi stadi di accrescimento.

E’ necessario che sia garantita idonea e tempestiva **comunicazione al beneficiario e al professionista** che ha redatto la documentazione tecnica di corredo della domanda di pagamento circa la effettuazione di sopralluoghi per la verifica dell’effettuazione degli imboschimenti. Agli stessi deve essere data adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei rilievi.

Al sopralluogo deve essere invitato il beneficiario che valuterà se farsi assistere anche dal professionista incaricato. Se presenti, agli stessi sarà richiesto di sottoscrivere i verbali, le check-list e ogni altro documento inerente ai rilievi svolti e gli verrà consegnata copia del verbale.

E’ da porre particolare attenzione alla puntuale attuazione delle previsioni del PSR e dei documenti operativi con riguardo alle superfici ammesse scoperte (tare, radure, ect..).

Ai fini della corretta misurazione delle unità imboschite è opportuno che si operi secondo le seguenti modalità:

1. Se il professionista incaricato e il beneficiario hanno preventivamente individuato sul terreno, con idoneo materiale, i **vertici del perimetro** oggetto di domanda di pagamento, i tecnici rilevatori, verificata la rispondenza di tale perimetro al progetto approvato, si appoggeranno su detti punti ai fini della delimitazione e misurazione delle superfici delle particelle oggetto di intervento.
2. Se il professionista e il beneficiario non hanno provveduto ad individuare preventivamente sul terreno i vertici dei perimetri, ma gli stessi sono adeguatamente individuabili in elaborati grafici di corredo, i tecnici rilevatori provvederanno a individuare sul terreno detti punti e procederanno alle Misurazioni del caso.

Se l’esito della delimitazione è tale da rispondere alle disposizioni contenute nel PSR e nei documenti operativi, le delimitazioni e le misurazioni così effettuate saranno assunte nel proseguo dell’istruttoria.In tale evenienza si rende opportuno **richiedere al beneficiario di mantenere permanentemente un elemento in ogni punto di vertice.**

* Qualora il progetto approvato preveda la presenza di superfici scoperte all’interno del perimetro dell’imboschimento, la loro estensione dovrà essere misurata per valutarne la rispondenza ai limiti previsti dal PSR e dal progetto.
* Se ad avvenuta delimitazione dei perimetri imboschiti le superfici scoperte risultassero avere estensione superiore a quanto ammesso dal PSR e dalle linee guida, si procederà sulla base della semplice individuazione dei limiti con riferimento all’area di insidenza delle piante in riferimento al sesto attuato, sempreché il beneficiario non richieda di procedere ad un’ulteriore individuazione dei vertici dei perimetri che soddisfi i requisiti di ammissibilità.
* Allo stesso modo, sulla base della semplice individuazione dei limiti con riferimento all’area di insidenza delle piante, si procederà in tutti i casi nei quali all’atto del sopralluogo non siano individuabili i vertici dei perimetri, né con idonei elementi di segnalazione infissi sul terreno, né in idonei elaborati cartografici, né sia prevista da progetto la presenza di superfici scoperte integrate nell’intervento.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati e sopra esposti, l’istruttore determina la corretta superficie di impianto, l’importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare a saldo.

**Il verbale di accertamento adeguatamente compilato, e tutta la documentazione inerente il sopralluogo, deve essere allegato alla domanda tramite le apposite funzionalità a disposizione sull’applicativo.**

###  Controlli in loco a campione

Prima del termine dell’istruttoria, ed in ogni caso prima dell’inserimento della pratica in un elenco di liquidazione, tutte le domande di pagamento di acconto e di saldo vengono sottoposte ad estrazione per la determinazione del campione di pratiche da sottoporre a controllo in loco di cui all’art. 49 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i.

L’estrazione avviene secondo un algoritmo predisposto all’interno dell’applicativo, in conformità a criteri di estrazione determinati da ARPEA e rispondenti a quanto previsto dall’art. 50 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i.

Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

a) dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;

b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;

c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell’attuazione del programma di sviluppo rurale;

d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;

e) dell’obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

Il controllo in loco deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni quindi gli ispettori che effettuano i controlli in loco devono essere diversi da quelli che hanno eseguito l’istruttoria della domanda di sostegno e della domanda di pagamento.

Ai sensi dell’art. 25 del Reg UE 809/2014 e s.m.i, il preavviso da fornire al beneficiario per preannunciare il sopralluogo non può essere superiore a **14 giorni consecutivi**; in sede di verbale occorrerà segnalare metodo (e-mail, pec, telefonata,…) e tempistica di effettuazione del preavviso.

### 2.2.1 Elementi e modalità del controllo in loco

I controlli in loco, da effettuarsi prima del pagamento finale, hanno come obiettivo la verifica completa dell’investimento come da documentazione presentata e approvata all’atto della concessione dell’aiuto.

Ai sensi dell’art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l’operazione è realizzata.

I controlli in loco sono volti alla verifica:

**1a) dell’attuazione dell’operazione in conformità delle norme applicabili,**

**1b) del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità,**

**1c) degli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita**

I criteri di ammissibilità, impegni e obblighi esplicitati dalle Norme di attuazione sono elencati nella check-list elettronica di controllo e devono essere integrati sulla base delle peculiarità delle fattispecie in esame.

**2) dell’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con documenti giustificativi) compresa l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi**

*Deve essere verificata la tracciabilità dei pagamenti sul 100% della documentazione attestante le spese sostenute e la correttezza della registrazione contabile delle operazioni (registro IVA, libro giornale, registro beni ammortizzabili,…) ove applicabile. La tracciabilità consiste nella riconciliazione di ogni documento contabile con lo strumento di pagamento utilizzato e con l’estratto conto.*

*Relativamente alla verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario, in caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml o .xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà “leggere” il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.*

*In relazione ai punti 1c) e 2 di cui sopra, per le operazioni gestite mediante UCS, il controllore verificherà che per gli interventi realizzati siano state effettuate spese ammissibili, vale a dire*

* *dopo la presentazione della domanda di sostegno (fatte salve le spese propedeutiche o comunque secondo la data prevista dal bando) e prima della presentazione della domanda di pagamento,*
* *in conformità con le prescrizioni del Bando in tema di tenuta della documentazione contabile e fiscale*

*Pertanto occorrerà verificare quanto segue* ***senza prendere in considerazione l’importo speso ai fini del calcolo del sostegno:***

* *la presenza della documentazione amministrativa e fiscale a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di cui sopra, vale a dire documenti contabili o aventi forza probatoria equivalente;*
* *le disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all’intervento, evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati;*
* *il riscontro dell’apposizione il riscontro dell’apposizione, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, della dicitura di annullamento “PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. \_\_\_ Az.\_\_\_\_”, pena l’inammissibilità dell’importo relativo per l’esclusione di possibilità di doppio finanziamento, con le eccezioni previste al paragrafo 6.6.3 del Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni –Misure non SIGC.*

 *In caso di riscontro di documentazione, contabile o relativa alla tracciabilità del pagamento, assente o carente, occorrerà procedere con la penalizzazione del beneficiario sanzionandolo per un importo pari a quanto rilevato non conforme oppure introducendo una riduzione, se tale riscontro negativo comporta un mancato impegno, come previsto dalla DD attuativa del Decreto Ministeriale emanato in esecuzione del Reg. (UE) 640/14 art. 35.*

**3) che la destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.**

*La visita sul luogo dell’investimento è tesa ad accertare la conformità dei lavori eseguiti e delle date di effettuazione delle spese relazionate con quanto contenuto nelle domande approvate. Devono comunque essere eseguite in questa visita le verifiche sulla corrispondenza dell’intervento realizzato con il progetto ammesso e con il computo metrico approvato pertanto occorre verificare che la qualità/quantità dei materiali e le modalità di esecuzione dell’impianto siano coerenti con quanto ammesso e quanto rendicontato a saldo.*

*Se la visita per il controllo in loco avviene contestualmente alla visita condotta al 100% sulla domande di pagamento affiancando il funzionario istruttore il controllore dovrà riportare a verbale nell’apposita sezione dedicata alla verifica di questo punto che lo stesso è stato eseguito contestualmente al controllo amministrativo.*

*Si tratta quindi di acquisire la documentazione progettuale esecutiva allegata alla domanda di saldo e - nel caso il controllo in loco non avvenga contestualmente alle verifiche di accertamento esecuzione lavori - le risultanze del controllo di accertamento (computo metrico, verbale e relativi materiali di corredo: shapefile dell’impianto rilevato in campo, schede di perlustrazione dell’impianto ed eventuale altra documentazione) allo scopo di verificare la conformità del progetto realizzato in termini di :*

1. *Estensione delle superfici di impianto*

*Se in sede di controllo in loco venisse rilevata, ad esempio, una mancata corrispondenza con i limiti dell’impianto misurati con GPS in fase di accertamento lavori (es. a seguito dell’estirpo di porzioni di impianto, presenza di aree scoperte non ammissibili e non rilevate,..) lo stesso dovrà essere nuovamente rilevato nella sua interezza (con le stesse modalità descritte nel precedente capitolo) e le nuove superfici rilevate andranno rese disponibili al funzionario istruttore per la revisione delle spese accertate, del rispetto dei criteri di selezione e dei criteri tecnici.*

1. *Materiali e/o operazioni*

*In fase di sopralluogo viene valutata la conformità dei materiali e delle operazioni rendicontate rispetto a quelle ammesse e riscontrate durante il sopralluogo.*

*Qualora venissero riscontrate delle non conformità tra quanto rendicontato e rilevato in campo (ad es. assenza/riduzione di materiali/operazioni ammesse e rendicontate o la sostituzione con materiali di altro tipo) gli elementi saranno oggetto di contestazione, rilevati nel verbale e resi disponibili all’istruttore per la revisione delle spese accertate*

1. *Rispetto e mantenimento delle caratteristiche tecniche approvate a sostegno (densità, sesto d’impianto, criteri tecnici di realizzazione)*

Sulla base delle superfici rilevate in fase di sopralluogo, della documentazione allegata alla domanda di saldo e delle eventuali non conformità progettuali rilevate durante il controllo in loco si procede alla verifica del rispetto dei requisiti tecnici di realizzazione dell’impianto.

*All’interno della check-list elettronica è presente una apposita sezione relativa al rispetto dei criteri tecnici di realizzazione degli impianti previsti dalle Norme di attuazione dei bandi dell’operazione 8.1.1 ; all’interno di tale sezione sono riportate le risultanze delle verifiche condotte.*

Nella fase di perlustrazione dell’impianto il controllore valuta la conformità dei rilievi eseguiti in accertamento con riferimento alla % di attecchimento e qualora dovesse riscontrare delle non conformità ad esempio riferite a:

* classi omogenee di attecchimento (ad es. rilevasse la presenza di nuove classi omogenee di attecchimento non rilevate nel precedente controllo)
* numero di file ascrivibili alle classi omogenee individuate in fase di controllo amministrativo (nel caso in cui, pur confermando le classi omogenee di attecchimento, il numero di file ascrivibili a ciascuna classe sia variato rispetto al controllo amministrativo di esecuzione dei lavori)

il controllore, in entrambi i casi, provvederà a definire la nuova % di attecchimento utilizzando la medesima procedura prevista nel capitolo 2.1 e il nuovo rilievo dovrà essere reso disponibile al funzionario istruttore.

Il controllo in loco, da eseguire per adempiere agli obblighi posti dalla norma comunitaria, è cosa diversa dai controlli che ai sensi della normativa italiana devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di “autocertificazione” o di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. Entrambi i tipi di controllo possono comunque essere eseguiti in concomitanza sugli stessi beneficiari.

E’ possibile effettuare il controllo in loco contestualmente alla visita in situ eseguita in occasione della richiesta di pagamento purché tutte le condizioni prescritte per i controlli in loco siano soddisfatte.

Nel caso di applicazione dei costi semplificati, il controllore effettua le medesime verifiche di cui sopra, ad eccezione del punto 2), verificando inoltre la corretta applicazione dei costi semplificati.

Sulla base dell’esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l’importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

Copia del verbale deve essere lasciata al beneficiario a fine controllo (o se si conclude in altro momento, spedita successivamente) per dargli la possibilità di firmarlo e apporvi le

proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo (par.3 art.53 del reg UE 809/2014).

Qualora una domanda di pagamento estratta a campione per il controllo in loco dovesse essere chiusa con esito negativo a seguito dei soli controlli tecnico-amministrativi, il controllo in loco non è più necessario.

La presenza di anomalie su una parte del campione controllato comporta una revisione dell’analisi di rischio che genera un aumento della percentuale di domande da sottoporre a controllo, che si applica nell’anno successivo a quello risultato anomalo. Se nell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata la presenza di anomalia, non si riscontrano ulteriori situazioni di anomalia, l’anno seguente (secondo anno successivo a quello anomalo) la percentuale di domande a controllo viene riportata al valore iniziale.

La modalità di aumento della percentuale di domande a controllo in loco scaturisce dall’incrocio tra l’incidenza percentuale del numero di domande risultate anomale a controllo e la gravità delle anomalie riscontrate.

L’incrocio tra la quota di domande anomale e la gravità delle anomalie riscontrate determina la dimensione dell’incremento del campione da controllare obbligatoriamente nell’anno successivo a quello anomalo, secondo una matrice d’incremento.

###  Esito del controllo relativo alle dichiarazioni

Le domande di sostegno e di pagamento sono rese in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente ai requisiti soggettivi, alle condizioni e ai punteggi di priorità che consentono l’accesso a una misura e/o azione e/o tipologia d’intervento.

Il controllo relativo alle dichiarazioni riguarda quindi tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità in quanto a conoscenza diretta del beneficiario.

Le autodichiarazioni devono essere verificate su tutte le domande estratte a campione per il controllo in loco più un eventuale campione specifico segnalato da Arpea.

All’atto della verifica delle autodichiarazioni devono essere verificate quelle rese sulla domanda di sostegno, se il controllo non fosse già stato eseguito, e su tutte le domande di pagamento presentate sullo specifico procedimento.

In caso di falsa dichiarazione resa dal beneficiario, si applicano le conseguenze amministrative e penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dal sostegno e applicazione del codice penale e delle leggi speciali in materia).

In particolare, è necessario verificare che il beneficiario non incorra nella causa di esclusione dal percepimento del sostegno, con particolare riferimento alla sussistenza di condizioni di incapacità a contrarre ossia a percepire sostegni. In tal caso occorre richiedere certificato penale, formulando la richiesta di rilascio ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 313/2002 (“Consultazione diretta del sistema da parte dell’autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi”), specificando che è finalizzata al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000.

E’ inoltre necessario verificare che le eventuali fatture presentate siano conformi agli originali, che siano state regolarmente pagate per gli importi indicati, e che si sia provveduto a tutti i conseguenti adempimenti contabili previsti dalle leggi, oltre al fatto che non siano state emesse su tali fatture note di credito, salvo quelle indicate. Tali verifiche vengono fatte confrontando gli originali delle fatture in possesso del beneficiario con quanto presentato a sistema, verificando la corretta registrazione delle stesse sui registri contabili, nonché analizzando gli estratti conto per le transazioni eseguite.

### Riduzioni e sanzioni

Gli importi accertati in istruttoria, e quindi da erogare, vengono definiti mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui ai paragrafi precedenti. Ai sensi dell’art. 63 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui quanto indicato dal beneficiario in domanda di pagamento superi l’importo accertato in istruttoria di più del 10 %, si applica una **sanzione amministrativa** all’importo accertato. L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all’autorità competente, in modo certo ed esaustivo, di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

Le operazioni finanziate sono soggette a **impegni essenziali ed accessori** stabiliti dai bandi e/o dalle norme attuative ed accettati dai beneficiari mediante la sottoscrizione della domanda di sostegno .

Il mancato rispetto degli **impegni essenziali** comporta l’**esclusione** della domanda al sostegno ed al pagamento, vale a dire la revoca del contributo concesso e l’obbligo di restituzione degli eventuali acconti o anticipi percepiti, maggiorati degli interessi maturati.

Nel caso in cui invece vengano disattesi gli **impegni accessori** stabiliti dal bando, saranno applicate **riduzioni** calcolate in base a gravità, entità e durata secondo le modalità previste dall’allegato 6 al DM 23/01/2015. Infatti, successivamente all’emanazione del bando e/o dalle norme attuative, deve essere predisposta idonea determina dirigenziale per la definizione puntuale degli impegni accessori e dei relativi livelli di gravità entità e durata.

Una volta calcolati gli importi di riduzioni e sanzioni, questi dovranno essere inseriti nell’applicativo informatico di istruttoria delle domande di pagamento, nella specifica sezione, in modo che vengano detratti dall’importo del contributo da avviare a liquidazione.

Diversamente, dal momento che l’applicativo allerta l’istruttore nel caso in cui si incorra nella sanzione (cioè per scostamento superiore al 10%), l’istruttore può non applicarla se si trova nelle condizioni di cui sopra, dandone opportuna giustificazione sull’applicativo informatico, alla sezione controlli.

Qualora le riduzioni o le sanzioni comportino importi superiori a un massimo, fissato dal PSR o dalle disposizioni attuative, di percentuale del contributo spettante, l’OD pronuncia la decadenza totale per quella specifica domanda in cui si sono verificate le inadempienze.

###  Controllo ex-post

I controlli ex post sono controlli da effettuarsi in relazione alle misure a investimento e hanno la finalità di verificare il rispetto degli impegni del beneficiario contemplati dall’art. 71 del Reg UE 1303/2013[[1]](#footnote-1) per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo (10 anni per gli investimenti indicati nel PSR).

Ai sensi dell’art. 52 del Reg UE 809/2014 e s.m.i, i controlli ex-post ricoprono ogni anno l’1% della spesa FEASR e devono essere svolti entro **il 31/12 dell’anno di estrazione**. Tale estrazione avviene secondo un algoritmo predisposto all’interno dell’applicativo, in conformità a criteri di estrazione determinati da ARPEA e rispondenti a quanto previsto dall’art. 52 del Reg UE 809/2014 e s.m.i.[[2]](#footnote-2).

Per la sottomisura 8.1 si definisce periodo ex-post quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento (riferito o alle spese di impianto o ai mancati redditi a seconda della tipologia di imboschimento) e la conclusione del periodo dell’impegno relativo ad ogni tipologia, la cui durata è indicata nella tabella di fine paragrafo.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DURATA PERIODO EX POST** |
|  | **Soggetti privati** | **Soggetti pubblici** |
| tipologia 1 /Azione 1 - Arboricoltura da legno a ciclo breve | 8 anni | non ammissibili |
| tipologia 2-Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo | 15 anni\* | 20 anni |
| tipologia 3(Azione 3)- impianti a finalità prevalentemente ambientale | 10 anni\*\* | 20 anni |
| Azione 2A-Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo | 10 anni\*\* | 20 anni |
| Azione 2B- Arboricoltura da legno con specie tartufigene | 15 anni\* | 20 anni |
|  |  |  |
| \*il periodo di erogazioni del premio di manutenzione e di mancato reddito è pari a 5 anni (durante i quali le domande saranno soggette all'estrazione del campione ai sensi degli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i e s.m.i.); quello di impegno (che si conclude con il taglio finale) è invece pari a 20 anni |
| \*\*il periodo di erogazioni del premio di manutenzione e di mancato reddito è pari a 10 anni (durante i quali le domande saranno soggette all'estrazione del campione ai sensi degli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i e s.m.i.); quello di impegno (taglio finale) è invece pari a 20 anni. Trascorsi i 20 anni subentrano comunque per la tipologia 3/Azione 3 obblighi di legge tali che vietano la trasformazione della superfici a bosco e il cambio di destinazione d'uso della superficie. |

Il controllo è volto a verificare che l’investimento che ha beneficiato di un contributo del FEASR non subisca modifiche sostanziali che ne alterino la natura o che sia conseguenza di un cambio dell’assetto proprietario, o di cessazione o rilocalizzazione di attività produttiva.

Il controllo deve essere effettuato da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento relativamente alla stessa pratica di finanziamento e, al suo termine, deve essere compilato un apposito verbale, registrando le verifiche effettuate sull’applicativo informatico.

## CONCLUSIONI

Si rammenta che per ogni aspetto relativo al procedimento istruttorio non trattato nella presente scheda di misura e, più in generale, per ogni aspetto di carattere generale comune alle altre misure non SIGC è necessario fare riferimento al *Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle misura non SIGC* di Arpea approvato con D.D. 155 del 03/08/2016 e successive revisioni avendo cura di seguirne gli eventuali aggiornamenti che saranno resi disponibili alla consultazione sul sito istituzionale di Arpea.

## ALLEGATI

Fanno parte integrante della scheda operativi i seguenti allegati:

1) verbale di accertamento esecuzione lavori

2) verbale di controllo in loco

3) verbale controllo ex post

4) check-list dei controlli amministrativi, in loco e delle autodichiarazioni sulle domande di pagamento

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

	1. cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
	2. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1 si basa su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata in maniera casuale. [↑](#footnote-ref-2)